

Studio Pierluigi Scibetta

Commercialisti – Revisori legali



Dott. Pierluigi Scibetta (1)
Dott. Giovanni Lanzillotta (1)
Dott. Luca Ricciardo (1)
Dott. Ludovica Scibetta
Dott. Maria Beatrice Scibetta
Rag. Lorena Nicoletti
Ass. Patrizia Fiorentini
(1) Dottore Commercialista – Revisore Contabile

Piazza Giuseppe Mazzini n° 27
00195 - Roma
Tel. +39 06/37350780 -06/37350781
Fax +39 – 06/37.22.864
Email: info@studioscibetta.com
Pec : studioscibetta@legalmail.it
www.studioscibetta.com

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Indennità covid-19 marzo 2020: riesame delle domande respinte

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che nel messaggio INPS 1.6.2020 n. 2263 sono stati **definiti i criteri di gestione delle domande per le indennità previste dal DL 18/2020**, relative al mese di marzo 2020, **che hanno avuto un esito negativo**. Viene chiarito che i motivi di **reiezione delle domande** possono individuarsi nei seguenti: i) **titolarità di un trattamento pensionistico** diretto al mese di marzo 2020; ii) **percezione del reddito o pensione di cittadinanza** nel mese di marzo 2020; iii) **titolarità di un rapporto di lavoro dipendente**, ove non consentito; iv) **assenza dell'iscrizione alle gestioni Autonome**, ove richiesta; v) **assenza dei requisiti contributivi e reddituali** previsti per i lavoratori dello spettacolo; vi) **assenza del requisito della qualifica di stagionale** e/o dell'appartenenza ai settori del turismo e degli stabilimenti termali; vii) **assenza del requisito di cessazione involontaria** per lavoratore stagionale del turismo e degli stabilimenti termali; viii) **assenza del requisito delle 50 giornate di attività di lavoro nell'anno 2019** per gli operai agricoli a tempo determinato. Con riferimento ai **collaboratori iscritti alla Gestione separata**, viene, tra l'altro, specificato che l'indennità è **riconosciuta ai titolari di rapporti identificati**: i) nel **modello UniLav con il codice B.01.00 e B.03.00** - collaborazione coordinata e continuativa; ii) **nei flussi Uniemens con il "tipo rapporto 18"** - collaborazioni coordinate e continuative ex DLgs. 81/2015, oppure con il **"tipo rapporto 6"** - collaborazioni coordinate e continuative previste dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro. Tra **le figure escluse dall'indennità** in quanto, pur obbligate alla contribuzione della Gestione separata, non sono state richiamate dalla norma, **sono menzionati i titolari di cariche sociali**, ossia **gli uffici di**

amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni ed altri enti con o senza personalità giuridica. Per **le domande definitivamente respinte**, l'eventuale contestazione **potrà essere avanzata in sede giudiziaria**, fatto salvo il riesame in autotutela da parte della struttura territoriale INPS sulla base della documentazione prodotta dal richiedente **nel termine di 20 giorni dalla pubblicazione del messaggio**, ovvero dalla conoscenza della reiezione, se successiva.

Premessa

Con messaggio 1.6.2020 n. 2263, l'INPS ha definito **la gestione delle domande per le indennità previste dal DL 18/2020** ("Cura Italia"), relative al **mese di marzo 2020**, che hanno **ricevuto un esito negativo**, definendo con maggior dettaglio, rispetto ai primi chiarimenti della circ. 49/2020, l'ambito dei soggetti beneficiari.

Osserva

Nel messaggio **vengono distinte**:

- ➔ le domande che hanno ricevuto un **preavviso di reiezione** in quanto i dati da valutare per l'accoglimento della domanda non risultano ancora consolidati nelle banche dati dell'Istituto;
- ➔ le **domande definitivamente respinte** in quanto, dai dati consolidati in possesso dell'Istituto, risulta l'assenza dei requisiti di fruibilità dell'indennità, oppure l'erogazione per il mese di marzo di diversi trattamenti incompatibili con l'indennità stessa.

Motivi di reiezione

I motivi di **reiezione delle domande sono i seguenti**:

- ✓ **titolarità di un trattamento pensionistico** diretto al mese di marzo 2020;
- ✓ percezione del **reddito o pensione di cittadinanza** nel mese di marzo 2020;
- ✓ titolarità di un **rapporto di lavoro dipendente**, ove non consentito;
- ✓ **assenza dell'iscrizione alle gestioni Autonome**, ove richiesta;
- ✓ **assenza dei requisiti contributivi e reddituali** previsti per i lavoratori dello spettacolo;
- ✓ **assenza del requisito della qualifica di stagionale** e/o dell'appartenenza ai settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- ✓ **assenza del requisito di cessazione involontaria** per lavoratore stagionale del turismo e degli stabilimenti termali;
- ✓ **assenza del requisito delle 50 giornate di attività di lavoro nell'anno 2019** per gli operai agricoli a tempo determinato.

Domande con preavviso di reiezione

Per le domande con esiti provvisori di reiezione, il **richiedente può produrre documentazione** all'INPS per un supplemento di istruttoria **nel termine di 20 giorni dalla pubblicazione del messaggio**, ovvero **dalla conoscenza della reiezione**, se successiva.

Osserva

I documenti necessari per il riesame della pratica **possono essere inviati attraverso la sezione "Esiti"**, all'interno della procedura "Indennità 600 euro" del sito INPS o tramite la casella di posta istituzionale dedicata, istituita per ogni struttura territoriale INPS (riesamebonus600.nomesede@inps.it).

Decorso tale termine, **la domanda si intende definitivamente respinta**.

Domande respinte

Per **le domande definitivamente respinte**, l'eventuale contestazione **potrà essere avanzata in sede giudiziaria**, fatto salvo il riesame in autotutela da parte della struttura territoriale INPS sulla base della documentazione prodotta dal richiedente nel termine di 20 giorni dalla pubblicazione del messaggio, ovvero dalla conoscenza della reiezione, se successiva. A tal fine, **va utilizzata la casella di posta elettronica sopra indicata**.

Specificazioni sui soggetti beneficiari ai fini del riesame

Il messaggio fornisce ulteriori indicazioni sui **soggetti beneficiari delle indennità**, al fine di omogeneizzare le informazioni e le indicazioni operative che le strutture territoriali dell'INPS devono seguire nello svolgimento dei riesami.

Particolarmente rilevanti risultano i **chiarimenti dell'Allegato 1 al predetto messaggio**, relativi ai **soggetti iscritti alla Gestione separata**.

Osserva

Viene considerato il caso del **professionista per cui non risulti all'INPS una partita IVA attiva alla data del 23.2.2020** in quanto componente di uno studio associato. Ove tale dato non sia stato indicato al momento dell'iscrizione alla Gestione, in sede di riesame, **occorre indicare gli estremi della partita IVA attiva alla predetta data**.

Nel caso in cui la domanda sia stata respinta **per la mancata iscrizione del professionista alla Gestione separata** (iscrizione che dev'essere richiesta entro 30 giorni dall'apertura della posizione fiscale), **l'indennità è riconosciuta in presenza di una partita IVA attiva al 23.2.2020** e se

sono comunque stati adempiuti gli obblighi contributivi con la compilazione del quadro RR del modello Redditi PF.

Osserva

Ove l'attività abbia avuto inizio dall'1.1.2019, non essendo ancora decorsi i termini per gli adempimenti fiscali da parte del professionista, in sede di riesame, **dev'essere allegata la ricevuta della comunicazione di inizio attività** (modello AA9/12), dalla quale risulti l'inizio dell'attività alla data del 23.2.2020.

Rispetto ai **collaboratori coordinati e continuativi**, la circ. INPS n. 49/2020 (§ 1) aveva chiarito che, ai fini dell'indennità, **sono da considerare quelli che versano i contributi con l'aliquota**, per l'anno 2020, del 34,23%. Viene ora specificato che **l'indennità è riconosciuta ai titolari di rapporti identificati:**

- ✓ nel **modello UniLav con il codice B.01.00 e B.03.00** - collaborazione coordinata e continuativa;
- ✓ nei **flussi Uniemens con il "tipo rapporto 18"** - collaborazioni coordinate e continuative ex DLgs. n. 81/2015, oppure **con il "tipo rapporto 6"** - collaborazioni coordinate e continuative previste dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro.

Osserva

Sono escluse dall'indennità ex art. 27 del DL 18/2020 le "figure che, pur obbligate alla contribuzione della Gestione separata, **non sono state richiamate dalla norma"**, tra cui:

- i **titolari di cariche sociali**, ossia gli **uffici di amministratore**, sindaco o revisore di società, associazioni ed altri enti con o senza personalità giuridica;
- i **componenti di collegi e commissioni**;
- gli **associati in partecipazione**;
- i **lavoratori autonomi occasionali e i venditori porta a porta** (i quali, se in possesso di determinati requisiti, possono beneficiare dell'indennità ex DM 30.4.2020 n. 10).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti